

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1949

(1^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, <i>relatore</i>	Pag. 7 e <i>passim</i>
PARRI	7 e <i>passim</i>
ZOLI	7
GIUA	8
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	9 e <i>passim</i>
RIZZO Domenico	10
PRESIDENTE	10

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente

integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (N. 666) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, <i>relatore</i>	Pag. 2 e <i>passim</i>
PERSICO	2 e <i>passim</i>
PARRI	3 e <i>passim</i>
ZOLI	4
GIARDINA	4
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Parri, Persico, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rubinacci, Ruggeri, Salomone, Spezzano, Varaldo e Zoli.

È presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Venditti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (N. 666) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ha apportato innovazioni considerevoli sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari. Le due innovazioni principali sono queste: innanzi tutto è stato istituito il grado III; fino a quando non fu emanato il decreto legislativo in questione la carriera universitaria si svolgeva fino al grado IV; con questo decreto, invece, è stato aggiunto un numero limitato, ottanta posti di grado III, che non sono altro che i posti dell'ex Accademia d'Italia.

L'altra principale innovazione si riferisce allo svolgimento della carriera che viene abbreviata: mentre essa prima si svolgeva in due gruppi di otto e sette anni, cioè complessivamente in 15 anni nel passaggio dal grado VI al IV, adesso con l'innovazione anzidetta la carriera si svolge in un periodo più breve, cioè in nove anni. La categoria dei professori universitari è stata lieta di questa innovazione che del resto, aveva sollecitata e promossa.

Debbo dire, però, che nell'esecuzione di questo decreto legislativo son diventate evidenti alcune difficoltà perchè è sorta una divergenza di interpretazione tra il Ministero della pubblica istruzione e la Corte dei conti. Il Ministero, anzi, per togliere di mezzo queste difficoltà ha proposto l'inserimento di alcuni emendamenti chiarificatori che sono stati, poi, approvati dalla Camera dei deputati. Il fine era ottimo, e su di esso non è da fare controversia. Senonchè, il testo di questi emendamenti, esaminato con cura da me, da altri colleghi, anche della Camera dei deputati, e dai tecnici del Ministero, è risultato a sua volta poco adatto a raggiungere il fine anzidetto. Perciò in questa sede saranno proposti altri emendamenti che presentano, però, il vantaggio di essere stati concordati, dopo approfondito studio, con i rappresentanti della Camera dei deputati; sicchè si può essere sicuri che, ove gli emendamenti in questione fossero accolti dalla Commissione, la relativa Commissione speciale della Camera dei deputati non muoverebbe per essi obiezioni accettandoli senz'altro. Questa l'esposizione in linea generale. Non so se qualcuno abbia da fare rilievi su queste premesse.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passando agli esami degli articoli.

Per rendere più agevole la discussione do ora lettura della prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge, che comprende anche il nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, e precisamente:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

«L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti dell'assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari».

FERRABINO, *relatore*. Dichiaro senz'altro di essere favorevole al primo comma del nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265.

PERSICO. Da un punto di vista formale, invece di «cui sono attribuiti 80 posti di ruolo» sarebbe meglio dire «alla quale sono attribuiti 80 posti di ruolo». Propongo, perciò, di sostituire alla parola «cui» le parole «alla quale».

FERRABINO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento formale proposto dal senatore Persico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la seguente parte dell'articolo 1 del disegno di legge, che compren-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

1ª RIUNIONE (2 dicembre 1949)

de anche il primo comma del nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la modificazione formale proposta dal senatore Persico, e precisamente:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — *È sostituito dal seguente:*

«Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, alla quale sono attribuiti 80 posti di ruolo».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame di quella parte dell'articolo 1 che comprende il secondo comma del nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265.

FERRABINO, *relatore*. Per quanto riguarda questo secondo comma propongo che sia soppresso e che ad esso sia sostituito un articolo 2-bis, e questo perchè il comma in questione determina il modo di computare l'anzianità, ma in funzione del grado 3° soltanto, mentre sarebbe assai più conveniente dare, in un articolo a parte, che dovrebbe essere appunto un articolo 2-bis, norme precise per il computo della anzianità in tutti i gradi della carriera e, per conseguenza, anche nel grado 3°. Il testo dell'articolo 2-bis, da me proposto in sostituzione del comma secondo anzidetto, è il seguente:

Art. 2-bis (nuovo). — «La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti dell'assegnazione alla classe III, grado 5°, è tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione

ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore.

« Agli effetti dell'assegnazione al grado 3° sono computabili soltanto i servizi prestati presso Università straniere e presso Università libere, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

A chiarificazione di questo articolo 2-bis faccio notare innanzi tutto ai colleghi che il grado 6° è il primo dell'ordinamento; proprio per questa ragione al principio dell'articolo si dice « collocazione nel grado » e non « promozione ». Faccio notare, poi, che se c'è un concorso e si ottiene una terna di vincitori, questi tre professori sono nominati contemporaneamente e quindi hanno la stessa anzianità di ordinari. Ma qual'è tra loro il criterio discriminante per la maggiore anzianità? È il criterio dell'anzianità di servizio. E quando, poi, ci fosse l'*ex-æquo*? Allora vale il criterio dell'età. Per quanto riguarda i servizi valevoli agli effetti dell'assegnazione alla classe III, grado 5°, debbo osservare che per l'articolo 98 del testo unico sulle leggi dell'istruzione superiore un professore, il quale sia stato professore di ruolo in Università straniera per una data materia o professore contrattuale in Università straniera per almeno tre anni, se ha vinto il concorso in Italia, può usufruire del beneficio del computo dell'anzianità del servizio prestato all'estero. Di questa norma, già sancita nel testo unico, evidentemente si doveva tener conto nel computare l'anzianità dei professori. È per questo che l'articolo 2-bis contiene la dizione « servizi dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ». Questa anzianità, conseguita per servizi prestati all'estero o presso Università libere o in altri ruoli statali, vale per l'assegnazione al grado 5° ed è utile per la assegnazione al grado superiore.

PARRI. Se qualcuno avesse vinto un concorso per la cattedra, ad esempio, di Zurigo o di Berna, essendo in carriera al grado 6°, si troverebbe svantaggiato.

FERRABINO, *relatore*. Resterebbe nel grado 6° per 5 anni e verrebbe a godere del beneficio in questione, non al primo, ma al secondo passo della carriera.

PERSICO. Non capisco perchè il beneficio debba giovare in un secondo momento e non all'inizio.

ZOLI. Mi sembra che con l'articolo 2-*bis*, proposto dal relatore, si incida anche sulle modificazioni, apportate dalla Camera dei deputati, all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265. L'articolo 2-*bis*, così, non sostituisce soltanto il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo ora menzionato, ma anche parte delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 3 anzidetto.

FERRABINO, *relatore*. Evidentemente.

ZOLI. In sostanza, la decorrenza agli effetti della anzianità si ha dal giorno della nomina ad ordinario. Evidentemente in questo modo escludiamo che per gli effetti del passaggio dal grado 4° al 3° possa valere quel servizio che modifica la data della nomina ad ordinario e che dà un'anzianità di ordinario, anche prima della nomina ad ordinario, ma che non è servizio prestato presso le Università straniere.

PERSICO. Qui si tratta di stabilire le graduatorie. Si parte dal concorso e, quindi, dalla nomina ad ordinario; si stabilisce, poi, che l'ordine di graduatoria sia fatto in base all'anzianità e all'età. Ora, non si potrebbe in questa occasione, quando si inquadrano i professori, dire che si tiene conto, oltre che delle prove di concorso e dell'età, anche dei servizi prestati presso Università straniere ed Università libere? Questo vantaggio seguirà il professore per tutta la carriera fino al grado estremo e non so perchè questo esame dei suoi titoli sia fatto in epoche differenti e perchè tali titoli non debbano essere valutati una sola volta, all'inizio della carriera. È un dubbio che vorrei chiarito perchè la logica giuridica dice che essendoci tre sistemi per graduare dovrebbero funzionare tutti e tre contemporaneamente, e non due al principio e uno alla fine.

PARRI. Perchè non giova fin dal primo momento il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere?

GIARDINA. Mi domando anch'io perchè la valutazione del servizio prestato in una Università straniera non debba essere utilizzata all'inizio della carriera, ma successivamente.

FERRABINO, *relatore*. Si è pensato di predisporre questo congegno per distribuire nel tempo le varie benemerienze, di modo che i servizi prestati presso le Università straniere o le Università libere possano giocare nel grado 6° per il grado 5°, e giocare altresì i servizi prestati in altri ruoli statali. Per il grado 3°, che è un grado chiuso, non si terrebbe più conto dei servizi prestati nei ruoli statali, ma solo dei servizi prestati presso Università straniere o Università libere. Si tratta di una distribuzione graduale di questi benefici.

PERSICO. Io sarei del parere di far giocare subito queste benemerienze.

FERRABINO, *relatore*. Se dovesse essere adottato il criterio auspicato dal senatore Persico, crollerebbe tutto il sistema. Ciò, a mio avviso, sarebbe dannoso, perchè con il sistema, di cui all'emendamento in questione, gli uffici competenti avranno una chiarezza di applicazione che in materia prima non avevano.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di sostituire al secondo comma del nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, l'articolo 2-*bis* (nuovo), di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame dell'ultima parte dell'articolo 1, relativa alle modificazioni, apportate dalla Camera dei deputati, all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265:

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I professori sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì dei servizi prestati presso le Università

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

1ª RIUNIONE (2 dicembre 1949)

straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947».

Sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti.

«I professori in soprannumero o riassunti in servizio dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione».

FERRABINO, *relatore*. Propongo il seguente emendamento:

Art. 3. — *Il primo comma è sostituito dai seguenti:*

«I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5° o nella classe II, grado 4° a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinario da 5 o da 9 anni, tenuto conto, altresì, dei servizi valutabili ai sensi del precedente articolo 2-bis.

«Le disposizioni del comma precedente si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947».

PERSICO. Vorrei sapere la ragione della decorrenza dal 1° novembre 1947 e se ci sono i fondi per pagare gli arretrati.

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ha decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, e cioè dal 1° novembre 1947. È stata iscritta perciò la somma

in bilancio: non ci sono, quindi, nuove spese da sostenere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti la proposta del relatore di sostituire all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, i due commi dei quali già è stata data lettura.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, *relatore*. Propongo di sostituire i due commi aggiunti dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, e dei quali già è stata data lettura, con altri due commi. Il testo dell'emendamento è il seguente:

Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni del primo comma e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

«I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238 e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengono a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti la proposta del relatore di sostituire i due commi aggiunti dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con gli altri due commi, dei quali già è stata data lettura dal relatore stesso.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

1ª RIUNIONE (2 dicembre 1949)

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Mettiamo ora in votazione il testo dell'articolo 1 risultante dagli emendamenti precedentemente approvati:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, alla quale sono attribuiti 80 posti di ruolo.

Art. 2-bis (nuovo). — «La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6° è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti dell'assegnazione alla classe III, grado 5°, è tenuto conto, altresì dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore.

«Agli effetti dell'assegnazione al grado 3° sono computabili soltanto i servizi prestati presso Università straniere e presso Università libere, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5° o nella classe II, grado 4° a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinario da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi valutabili ai sensi del precedente articolo 2-bis ».

« Le disposizioni del comma precedente si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114 e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

« I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, che è così formulato:

Art. 2.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, numero 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. L'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, stabilisce che i professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno e che le cattedre e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti. Lo stesso articolo 1 prevedeva altresì che solo in casi eccezionali, dietro proposta della Facoltà e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Ministro poteva consentire che il professore collocato fuori ruolo non fosse sostituito nell'insegnamento e nell'eventuale direzione del relativo istituto. La prima modificazione, apportata dalla Camera dei deputati, al decreto in questione è quella relativa alla soppressione di quella parte del disposto dell'articolo 1 che regola i cosiddetti casi eccezionali.

Con il decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, dunque, si è introdotta una nuova categoria, quella dei professori fuori ruolo, che conservano, però, tutte le loro prerogative di professori, tranne quella dell'insegnare dalla propria cattedra, dimodochè le relative cattedre diventano vacanti e pertanto accessibili ai concorrenti. Questi professori, tuttavia, esercitano per altri cinque anni quello insegnamento che la Facoltà decide che essi debbano esercitare.

Quest'innovazione è stata accolta con grande favore anche per le analogie che si riscon-

trano all'estero, dove, però, i professori cessano di essere docenti e diventano professori di ricerca all'età di 65, non già di 70 anni.

A parte tali considerazioni, occorre ora soffermarsi su quella disposizione dell'articolo 1, soppressa dalla Camera dei deputati, relativa ai casi eccezionali.

Per tale disposizione, come già è stato detto, il professore, collocato fuori ruolo, soltanto in casi eccezionali rimane sulla cattedra, occupando il posto che non viene messo a concorso, ed analogamente continua a dirigere il relativo istituto. Qui è il *punctum dolens* della questione. Difatti l'espressione « casi eccezionali », cosa voleva dire? Si riferiva alle persone, agli uomini eccezionali, od invece ad una determinata situazione?

Nell'applicazione del disposto relativo a questi casi eccezionali il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di fronte alle divergenze di interpretazione, ha seguito una prassi costante: nessun caso eccezionale, fosse anche quello di Enrico Fermi! E perciò, ormai, tutta la categoria si è convinta che è meglio non parlare di casi eccezionali. Di qui la deliberazione della Camera dei deputati di sopprimere la disposizione dell'articolo 1, relativa ai casi eccezionali, deliberazione alla quale io sono pienamente favorevole.

PARRI. Mi sembra, però, che dal punto di vista didattico possano sorgere gravi inconvenienti.

ZOLI. Anche a me sembra che possano sorgere seri inconvenienti. Per esempio, nelle cliniche mediche, cosa può accadere? Un professore di clinica — professore eccezionale — viene messo fuori ruolo e gli si dice, poi, di fare il professore di ricerca, cosa che evidentemente non può fare se non nella clinica stessa, di cui è diventato direttore un suo allievo. Non gli si può dire evidentemente di andare a fare il professore di ricerca fuori della clinica.

Inoltre questo professore, messo fuori ruolo, dovrà per forza svolgere una qualche attività affine alla sua materia, ed allora ci si potrà trovare di fronte a questa situazione, che, cioè, le lezioni del professore, messo fuori ruolo, saranno frequentissime, mentre quelle del professore di ruolo potranno andare deserte.

Si può mettere fuori ruolo Fermi quante volte si vuole, ma il giorno in cui Fermi farà

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

1ª RIUNIONE (2 dicembre 1949)

lezione l'aula dell'altro professore di ruolo potrà essere vuota.

FERRABINO, *relatore*. Le obiezioni sollevate dal senatore Zoli sono ragionevolissime ed anch'io debbo ammettere che alcuni inconvenienti possono sorgere, quasi tutti di natura psicologica.

Ad ogni modo le cose stanno così. Alcuni inconvenienti sono sorti in sede di applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, a causa delle confuse direttive dei primi mesi, anzi del primo anno; l'esperienza, però, a mano a mano sta sanando le cose. In termini precisi il decreto in questione si applica così: il professore che compie 70 anni di età è messo fuori ruolo, restando membro del Consiglio della Facoltà, potendo anche essere Preside di Facoltà e Rettore dell'Università; ricordo qui che l'attuale Rettore dell'Università di Roma è un professore fuori ruolo. Il voto, quindi, del professore fuori ruolo nei Consigli pesa quanto quello dei professori ordinari. Che cosa fa questo professore fuori ruolo? Due cose: prima di tutto, lascia libero il suo posto in ruolo che viene destinato nei modi normali, o per chiamata o per concorso, ad altri titolari; in secondo luogo egli svolge una determinata attività scientifica o didattica che dietro sua richiesta la Facoltà gli assegna. Il più delle volte si tratta di un breve corso di lezioni a carattere monografico su temi speciali. Ogni professore, giunto all'età di 70 anni, ha sempre qualche cosa di suo da dire, che non ha ancora detto o che spera di dire con più efficacia o con maggiore chiarezza, in virtù dell'esperienza e di quel più largo « *otium* » che la legge gli consente di fruire.

È avvenuto ed avviene nella massima parte dei casi che questi venerati maestri impartiscono dalla cattedra l'ultimo frutto delle loro meditazioni e sono, pertanto, ascoltati dalle élites degli studenti e dai colleghi. Questo avviene nella maggioranza dei casi. C'è soltanto una minoranza che si è trincerata dietro certe bizze e puntigli dopo la prima applicazione della legge, ma via via che questa legge entra nel costume, tali inconvenienti, del resto non numerosi, vanno sempre più attenuandosi.

Ma il guaio grosso, come dicevo, era costituito da quella disposizione dell'articolo 1, per la quale il professore collocato fuori ruolo poteva, in casi eccezionali, non essere sostituito

nell'insegnamento, disposizione che molto opportunamente è stata soppressa dalla Camera dei deputati.

GIUA. Mi sembra che il senatore Ferrabino sia molto ottimista. Quando il professore, messo fuori ruolo, è un professore di matematica o di filosofia il caso si risolve pacificamente perchè in generale egli si dedica a quei corsi monografici che costituiscono quasi la sintesi delle sue ricerche. Ho detto in generale perchè in particolare succede per queste materie, diciamo scientifiche, che, dato lo stipendio limitato percepito dagli insegnanti universitari, un professore di università, messo fuori ruolo, chiede quasi sempre l'incarico di una materia, magari complementare. Evidentemente tra le lezioni di un giovane e quelle di un vecchio professore, messo fuori ruolo, finiscono con l'essere più frequentate o accette le lezioni del professore messo fuori ruolo. Ma la figura del professore di ricerca, quale esiste in altri Paesi, purtroppo non è prevista in Italia; se essa esistesse tutti gli inconvenienti che si verificano per i professori messi fuori ruolo sarebbero ovviati. Ora si tratta di casi veramente pietosi da un punto di vista psicologico.

Un professore dedito alle ricerche scientifiche, quando a 70 anni è messo fuori ruolo, perde la direzione dell'istituto: allora, se egli potrà chiamare alla direzione dell'istituto un allievo, col quale sia in ottimi rapporti, potrà continuare a lavorare nell'istituto stesso in buone condizioni; ma se il nuovo direttore di laboratorio sarà in contrasto con il professore messo fuori ruolo, evidentemente la posizione di quest'ultimo diventerà assai difficile, addirittura pietosa. Per evitare il sorgere di simili inconvenienti sarebbe stato necessario, a mio avviso, risolvere il problema in questione introducendo, nel disegno di legge in esame, la qualifica di professore di ricerca a partire dall'età di 70 anni. Fare ricerche significa compiere una funzione per la meno utile quanto quella dell'insegnamento cattedratico. Si tenga presente che circa la metà dei professori universitari potrebbe dedicarsi a queste ricerche. Io non sono contrario al disegno di legge in esame, anche se esso rappresenta il meno che possa essere richiesto; però desidererei che fosse completato nel senso da me prospettato.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

1ª RIUNIONE (2 dicembre 1949)

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, sia tale da eliminare gran parte degli inconvenienti lamentati, principalmente quello di un eventuale arbitrio nella determinazione del caso di eccezionalità. Non credo, quindi, che sia opportuno introdurre nel disegno di legge in esame un emendamento nel senso auspicato dal senatore Giua, emendamento che potrebbe influire su tutta la sistematica della materia. A mio avviso la Commissione potrebbe esprimere un voto in proposito.

FERRABINO, *relatore*. Le osservazioni del senatore Giua sono molte valide e rispondono anche ad un giudizio comune nella categoria dei professori universitari, ma esse sono intempestive in sede di discussione dell'articolo 1. Quindi, se al senatore Giua non dispiace, io mi intratterrò sul problema da lui accennato quando passeremo all'esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, che comprende anche la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, e precisamente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Articolo 1. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

«I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professore fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le Facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, *relatore*. Propongo di aggiungere all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251 il seguente comma:

«Nondimeno la maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si computa in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna Facoltà, coperti con titolare di ruolo».

Chiarisco la ragione di questa mia proposta di emendamento aggiuntivo. L'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore stabilisce che, quando le Facoltà vogliono coprire un posto di ruolo mediante trasferimento, la votazione si fa con un computo speciale, cioè a maggioranza dei posti di ruolo occupati. Ciò rende in qualche caso estremamente difficile la chiamata perchè tutti quei professori che per una qualsiasi ragione siano rimasti assenti dalla votazione costituiscono altrettanti voti negativi ai fini della chiamata stessa.

Questa situazione è stata aggravata dai professori messi fuori ruolo: essi entrano o no in computo ai fini della determinazione della maggioranza? Se essi entrano in computo, secondo l'interpretazione data in molti casi, c'è da tener presente che fra i professori messi fuori ruolo sono assai più frequenti le assenze, specialmente per ragioni di età. Di qui, a mio avviso, la necessità di aggiungere all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, il comma di cui già ho dato lettura. Secondo quanto si dispone in tale comma i professori, messi fuori ruolo, non dovrebbero essere computati ai fini della determinazione della maggioranza. Ciò servirebbe a rendere più agevoli le votazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di aggiungere all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, il comma di cui già è stata data lettura.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRABINO, *relatore*. Propongo di aggiungere al testo del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, il seguente articolo:

Articolo 1-bis (nuovo). — «A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di età di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

1ª RIUNIONE (2 dicembre 1949)

cui all'articolo 112, comma 6°, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70».

La legge De Vecchi ridusse il limite di età per i professori da 75 anni a 70 anni, però non ridusse, per dimenticanza, i limiti di età dei professori incaricati, di modo che un professore può avere un incarico fino all'età di 75 anni.

Accade, pertanto, che il professore di ruolo, raggiunti i limiti di età, cerca di farsi dare un incarico per poter insegnare fino a 75 anni; di qui ha avuto origine il grave inconveniente dei corsi sdoppiati. Per troncare dalle radici il sorgere di questo inconveniente mi sembra che sia opportuno stabilire anche per i professori incaricati, come limite di età, quegli anni 70 che valgono per i professori di ruolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di aggiungere al testo del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, un articolo 1-bis (nuovo), di cui già è stata data lettura.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1-bis (nuovo) approvato dalla Camera dei deputati che, se verrà approvato dalla Commissione, assumerà la numerazione di: *Articolo 1-ter (nuovo)*. Ne do lettura:

« I professori di grado quarto, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, sono collocati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo, in soprannumero, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio ».

FERRABINO, *relatore*. Questo articolo tende a far sì, poichè il grado terzo è chiuso, che i posti di detto grado non siano occupati dai professori di grado quarto, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947. I professori che si trovino in tale situazione saranno collocati, pertanto, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo in soprannumero.

RIZZO DOMENICO. Ma in questa maniera si gonfia notevolmente il grado terzo.

FERRABINO, *relatore*. Effettivamente la disposizione in esame avvantaggia un certo numero di professori che si trovano in una determinata situazione, mentre va a svantaggio

di tutti quelli che si trovano in una situazione diversa. In definitiva, però, si può dire che tutta la categoria ne resta avvantaggiata, perchè, essendoci un maggior numero di professori che può essere collocato al grado terzo, si ha un più largo movimento nelle categorie inferiori.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se con la disposizione in esame si crei un qualche aggravio finanziario. Se tale aggravio c'è, come ho ragione di ritenere, mi domando come sia possibile approvare l'articolo in questione. La mia è, quindi, un'eccezione pregiudiziale.

PARRI. Ma questo articolo è stato approvato senza alcuna eccezione da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Però la Commissione finanze e tesoro del Senato non è stata ancora interrogata.

FERRABINO, *relatore*. Mentre per il caso precedente, già esaminato in sede di discussione del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, cioè quello dei perseguitati per ragioni politiche o razziali, mi è sembrato giusto collocare dette persone in soprannumero, perchè si trattava di persone che erano venute a trovarsi in condizioni speciali per causa di forza maggiore, pare problematico che i professori di grado quarto, i quali sono stati collocati fuori ruolo dal 1° novembre 1947, per il solo fatto casuale che sono stati collocati a riposo in quel giorno, abbiano a passare al grado terzo in soprannumero.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non assumo un atteggiamento particolare; mi rimetto, quindi, alla volontà della Commissione, pure dichiarando di essere rimasto impressionato dalle considerazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendoci accordo fra i membri della Commissione, ed essendo stata sollevata una pregiudiziale di carattere finanziario, propongo di rinviare la discussione di questo articolo alla prossima riunione.

Poichè nessuno domanda di parlare su tale proposta, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 12.